

Prot. N. INT 101 DEL 7/7/21



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di GENOVA



**ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Liguria**

Oggetto: criteri di competenza e di liquidazione del C.T. , esperto in psicologia anche dell'età evolutiva, che abbia prestato assistenza al PM o alla Polizia Giudiziaria per ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

Osservato

che, l'intervento dello psicologo è previsto legislativamente in caso di audizione di minori o di persone vulnerabili (artt. 351 comma 1 ter e 262 1 comma bis cpp)

Ritenuto

che al requisito dell'onorabilità debba essere affiancato quello della speciale competenza, come riportato anche dall'art. 348 cpp – Valutazione della speciale competenza degli psicologi – *“La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto”* dell'Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15. I, 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo di intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Ritenuto

opportuno fissare, in linea generale, criteri uniformi di liquidazione del Consulente Tecnico esperto in psicologia, che abbia prestato assistenza alla P.G. per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità

Ritenuto

che la prestazione fornita dal predetto professionista, quale esperto in psicologia anche dell'età evolutiva, possa essere assimilata alla consulenza in materia psichiatrica di cui all'art. 24 D.M. 30/5/2002, che prevede un onorario minimo di euro 96,58 fino ad un massimo di euro 387,86. L'equipollenza va rintracciata nell'art. 351 co.1 ter cpp laddove si parla di "*esperto in psicologia e psichiatria infantile*" e che quindi, ai fini del compenso è possibile assimilare il ruolo dello psicologo a quello dello psichiatra.

Ritenuto

congruo, di norma, un onorario di euro 100,00 con raddoppio per l'orario (diverso è se l'impegno è di 2 ore, 4, 6 o oltre), per l'urgenza (spesso proprio, a causa della legge sul Codice Rosso "Legge 19 luglio 2019 n. 69", una disponibilità quasi immediata) e per la gravosità di particolari incarichi o per gli spostamenti

Diverso ovviamente sarà l'importo la cui quantificazione sarà valutata volta per volta per i giorni festivi o qualora l'attività richiesta si debba svolgere in orario serale e notturno.

DETERMINA

Il compenso sarà erogato secondo i seguenti criteri:

-prestazione resa entro le due ore: euro 100

-prestazione eccedente le due ore euro 100 aumentati gradualmente fino ad euro 387,86 in relazione al tempo impiegato ed alla complessità dell'incarico

-prestazione resa in ore notturne in giorni festivi in ambito di codice rosso ed in caso di ritenuta urgenza: aumento del 20% come previsto dall'art. 51 secondo comma T.U. 115/2002

A ciò vanno sempre aggiunte le spese ordinarie e quelle di trasferta, ove autorizzate, richieste e documentate.

Genova, 7 luglio 2021

Il Procuratore della Repubblica Agg.

Paolo D'Ovidio

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi

della Regione Liguria

Dott.ssa Mara Donatella Fiaschi